

	ALLEGATO "E" AL N. 5480 DI FASCICOLO	
	STATUTO FONDAZIONE “CENTRO ITALIANO OPERE	
	FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -	
	Emilia-Romagna ETS”	
	=====	
	Art. 1 ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE	
	1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore, la	
	Fondazione denominata “CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI	
	SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - Emilia-Romagna	
	ETS” o anche, in forma breve, “CIOFS - FP Emilia-Romagna ETS”	
	2. La Fondazione trae origine dalla trasformazione della omonima	
	Associazione ETS riconosciuta, ed ispira la sua azione ai valori cristiani, alla	
	dottrina sociale della Chiesa, allo spirito e al metodo educativo di Don Bosco e	
	ai contributi della prassi salesiana.	
	3. In particolare, la Fondazione si ispira all’opera delle Figlie di Maria	
	Ausiliatrice (FMA), le Salesiane di Don Bosco, fondate nel 1872 da S. Giovanni	
	Bosco e da Santa Maria Domenica Mazzarello, ne condivide lo stesso carisma	
	educativo e ne è espressione originale.	
	4. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO) e, con	
	delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire sedi operative in Italia	
	e all’Estero.	
	5. L’eventuale trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo	
	Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 2 FINALITA’ E ATTIVITA’	

	1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse	
	generale.	
	2. Scopo della Fondazione è la formazione, l'istruzione e l'inclusione delle	
	fasce sociali deboli proponendosi l'accompagnamento delle persone in percorsi	
	di inclusione sociale e lavorativa, supportandole nella costruzione di un	
	progetto professionale di vita, dando loro delle opportunità di orientamento e	
	formazione, attraverso l'avvicinamento al mondo del lavoro in contesti	
	protetti, con particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità,	
	della non discriminazione e alla valorizzazione del ruolo femminile in ambito	
	sociale, culturale, politico ed economico.	
	3. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo	
	svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. nonché le attività culturali con finalità educativa	
	(lettera d del d.lgs. n. 117 del 2017, art. 5, comma 1), tra le quali:	
	i. organizzazione di percorsi destinati all'istruzione e formazione dei	
	giovani per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione	
	ii. formazione in situazione lavorativa mediante la gestione di imprese	
	formative	
	iii. organizzazione di incontri, conferenze, convegni e seminari, stages	
	culturali e professionali, tesi allo sviluppo di competenze finalizzate alla non	
	discriminazione in ambito formativo e lavorativo;	
	iv. promozione e gestione di iniziative di orientamento, formazione, di	
	posizionamento lavorativo e di qualificazione professionale, rivolte a giovani e	

	ragazzi, in particolare a quelli che versano in situazioni di disagio;	
	v. organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e workshop, al fine	
	di fornire alle giovani generazioni gli strumenti adeguati a far fronte ai	
	cambiamenti e all'evoluzione della società in ambito lavorativo ed economico;	
	b) formazione universitaria e post-universitaria (lett. g, art. 5, co. 1, D. lgs.	
	n. 117/2017), tra le quali:	
	i. iniziative ed eventi di orientamento e formazione post formativi, anche	
	in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati;	
	ii. servizi di consulenza e supporto culturale e scientifico rivolto a scuole	
	di ogni ordine e grado, università, ed enti che perseguono finalità analoghe;	
	c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. H, art. 5, co. 1 del	
	d.lgs. n. 117 del 2017);	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale	
	(lett. I del d.lgs. n. 117 del 2017, art. 5, comma 1, tra le quali:	
	i. promozione e organizzazione di eventi, incontri e convegni tesi alla	
	diffusione della cultura in tutte le sue forme, stili e generi, con particolare	
	riguardo ai processi di innovazione e sperimentazione;	
	ii. organizzazione di eventi ricreativi rivolti a giovani e ragazzi con finalità	
	di condivisione di esperienze formative e lavorative;	
	iii. redazione, pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo quali	
	articoli, riviste, anche on line, attinente alle attività della Fondazione;	
	iv. organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulle tematiche afferenti	
	alle finalità perseguite dalla Fondazione.	

	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. K del d.lgs. n. 117 del 2017, art. 5, comma 1);	
	f) Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa (lett. L del d.lgs. n. 117 del 2017, art. 5, comma 1), tra le quali:	
	i. gestione di servizi di aiuto allo studio, con particolare attenzione ai giovani che si trovano in situazioni di disagio, al fine del loro reinserimento partecipativo nella società, anche in collaborazione con altri organismi salesiani ovvero con altri enti pubblici e/o privati;	
	g) Cooperazione allo sviluppo (lett. N del d.lgs. n. 117 del 2017, art. 5, comma 1);	
	h) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati e delle persone svantaggiate o con disabilità di cui all'articolo 2, comma 4, del D. lgs. n. 112/2017 e ss. mm. ii. (lett. P, art. 5, co. 1, D. lgs. n. 117/2017), tra le quali:	
	i. iniziative di orientamento rivolte a persone in difficoltà rispetto all'accesso al mondo del lavoro, quali disabili, immigrati e rifugiati;	
	ii. servizi di sostegno e informazione al fine di favorire l'incontro tra domanda/offerta di lavoro;	
	iii. iniziative di promozione della mobilità professionale, di accompagnamento al lavoro, di consulenza e accompagnamento all'avvio di autoimpiego;	
	i) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. R del d.lgs. n. 117 del 2017, art. 5, comma 1).	

j)	Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. V del d.lgs. n. 117 del 2017, art. 5, comma 1);	
k)	Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. Z del d.lgs. n. 117 del 2017, art. 5, comma 1);	
4.	La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità può collaborare con soggetti pubblici e privati e può inoltre aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe	
5.	La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle norme in vigore, in base alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.	
6.	La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa vigente nonché di volontari.	
Art. 3 PATRIMONIO		
1.	Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione presente e delle riserve e di tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione e destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale.	
2.	Il fondo di dotazione è incrementato con i beni e le risorse espressamente destinate a tale fine dagli organi della Fondazione o da terzi.	
3.	Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
Art. 4 RISORSE E RACCOLTA FONDI		

1.	Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle	
	seguenti risorse:	
a)	entrate derivanti dal patrimonio;	
b)	entrate derivanti dalle attività svolte;	
c)	contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;	
d)	elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati,	
	non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
e)	entrate derivanti da raccolte fondi.	
2.	Ai fini di cui alla lett. e) del precedente periodo – ex art. 7, del D. lgs. n.	
	117/2017 – la Fondazione per finanziare la propria attività di interesse	
	generale, può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a	
	terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può altresì	
	realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa,	
	anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione	
	di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE	
1.	L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
2.	Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine	
	prorogabile fino a 180 (centoottanta) giorni quando specifiche esigenze lo	
	rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di	
	esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e	
	predisposti secondo la stessa.	

	3. Nei documenti di bilancio il Consiglio di Amministrazione deve dare	
	evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle	
	di interesse generale svolte dalla Fondazione.	
	4. La Fondazione, per libera determinazione del Consiglio di	
	Amministrazione o al superamento dei limiti patrimoniali previsti ex lege,	
	redige e adotta il Bilancio Sociale nel rispetto delle normative vigenti,	
	provvedendo al deposito nel Registro Unico Nazionale.	
	5. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la	
	vita della Fondazione.	
	6. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale.	
	Art. 6 VOLONTARI	
	1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di	
	volontari. In considerazione delle finalità di interesse generale della	
	Fondazione, anche i minori di anni diciotto possono svolgere attività di	
	volontariato, previa autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la	
	responsabilità genitoriale.	
	2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono	
	iscritti i volontari che, in modo non occasionale, prestano la propria opera	
	gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per	
	il tramite della Fondazione.	
	3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo	

	nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di	
	quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di	
	Amministrazione e dalle disposizioni di legge in materia.	
	4. La Fondazione, se presenti, provvede ad assicurare i volontari contro	
	gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato	
	e per la responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 7 ORGANI	
	1. Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente ed il Vice-Presidente;	
	- l'Organo di Controllo.	
	2. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dell'Organo di	
	Controllo che può comportare un compenso, sono gratuite. Ai componenti	
	degli organi della Fondazione compete il rimborso delle spese sostenute	
	nell'esercizio dell'incarico.	
	Art. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di	
	componenti, compreso tra cinque (5) e nove (9), compresi il Presidente ed il	
	Vice-Presidente, nominati - previa determinazione del loro numero -	
	dall'Ispettrice della Ispettorica Madonna del Cenacolo - provincia religiosa eretta	
	il 08/12/2001, prot. n.164/2001 - secondo le Costituzioni dell'Istituto delle	
	Figlie di Maria Ausiliatrice, art 134 g) e art. 145, sentito il parere della	
	Presidente della FONDAZIONE C.I.O.F.S. - F.P. ETS (C.F. 97044390587)	
	nonché della Presidente dell'Ente C.I.O.F.S. CENTRO ITALIANO OPERE	

FEMMINILI SALESIANE (C.F. 80023610589).

2. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 del Codice civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

4. Tre mesi prima della scadenza di mandato, il Presidente in carica invita l'Ispettrice di cui al comma 1 a provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, previa determinazione del loro numero.

5. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente entro i successivi 30 giorni, invita l'Ispettrice ad effettuare la nomina del sostituto, che resterà/anno in carica sino alla naturale scadenza naturale dell'organo.

6. Laddove venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'organo decade, e si dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice-Presidente, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

7. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e del funzionamento della Fondazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri o ad uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio

	nell'atto di delega.	
	9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della	
	Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente	
	che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e	
	sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei	
	Consiglieri in carica.	
	10. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da	
	trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza e delle modalità di	
	svolgimento della riunione, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche	
	telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve	
	essere inviato almeno otto (8) giorni prima della riunione. In caso di urgenza	
	tale termine può essere ridotto a due. Il Consiglio di Amministrazione, anche in	
	assenza delle predette formalità, è validamente costituito qualora risultino	
	intervenuti tutti i suoi membri.	
	11. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal	
	verbale redatto a cura del Segretario della riunione, anche nominato dal	
	Presidente in sede di adunanza, firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.	
	Il verbale deve essere riportato nell'apposito libro obbligatorio dell'Organo.	
	12. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con interventi	
	dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:	
	a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri	
	intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e	
	proclamare i risultati delle votazioni;	
	b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;	
	c) ai consiglieri intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

	composto da tre membri effettivi e due supplenti), i cui membri sono nominati	
	dall'Ispettrice della Ispettorica Madonna del Cenacolo - provincia religiosa eretta	
	il 08/12/2001, prot. n.164/2001 – secondo le Costituzioni dell'Istituto delle	
	Figlie di Maria Ausiliatrice, art 134 g) e art. 145, sentito il parere della	
	Presidente della FONDAZIONE C.I.O.F.S. - F.P. ETS (C.F. 97044390587)	
	nonché della Presidente dell'Ente C.I.O.F.S. CENTRO ITALIANO OPERE	
	FEMMINILI SALESIANE (C.F. 80023610589).	
	2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	
	Nel caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve	
	essere iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali. Nel caso di Organo di	
	Controllo monocratico, questo deve obbligatoriamente essere scelto tra i	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	3. Trova applicazione l'articolo 2399 del Codice civile sulle cause di	
	ineleggibilità e decadenza.	
	4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che	
	il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	

	dall'organo di controllo.	
	6. L'Organo di Controllo deve partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	7. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e i membri possono essere rinominabili.	
	8. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dall'Ispettrice della Ispettorica Madonna del Cenacolo .	
	9. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.	
	10. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	11. Ai sensi dell'art. 30, co. 6, del D. lgs. n. 117/2017, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, o per libera determinazione del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di controllo potrà essere affidata anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	12. L'Organo di Controllo cui è affidata, altresì, la revisione legale dei conti:	
	- controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e verifica la regolarità della gestione contabile della Fondazione;	
	- si esprime, con apposita relazione da presentare in sede di approvazione di bilancio, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva.	
	Art. 11 LIBRI SOCIALI	

1.	La Fondazione deve obbligatoriamente tenere:	
-	il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
-	il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;	
-	il registro dei volontari, se presenti;	
-	gli altri registri contabili obbligatori in base alle attività svolte ed ai volumi di entrate rilevate.	
2.	Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.	
	Art. 12 MODIFICHE STATUTARIE E OPERAZIONI STRAORDINARIE	
1.	Le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, sono adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto ed iscritte negli appositi registri pubblici.	
	Art. 13 ESTINZIONE	
1.	La Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del Codice civile.	
2.	Dichiarata l'estinzione della Fondazione da parte della autorità di controllo, entro un mese dal provvedimento, la nomina di uno o più liquidatori è effettuata dall'Ispettrice della Ispettorica Madonna del Cenacolo - provincia religiosa eretta il 08/12/2001, prot. n.164/2001 – secondo le Costituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, art 134 g) e art. 145, ai sensi dell'art. 11, primo comma, disp. Att. C.c., sentito il parere della Presidente	

	della FONDAZIONE C.I.O.F.S. - F.P. ETS (C.F. 97044390587) nonché della	
	Presidente dell’Ente C.I.O.F.S. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI	
	SALESIANE (C.F. 80023610589). Trovano applicazione gli artt. 11 e ss. delle	
	disp. Att. c.c.	
	Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento	
	dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore (RUNTS).	
	3. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà	
	devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico	
	nazionale del Terzo Settore, ad un ente del terzo settore indicato dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Articolo 14 NORMA DI RINVIO	
	1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento	
	alle norme del Codice civile, alle norme del Codice del Terzo Settore nonché	
	alle altre norme applicabili in materia.	
	Articolo 15 NORMA TRANSITORIA	
	1. I primi componenti del Consiglio di Amministrazione della	
	Fondazione, compresi il Presidente e il Vice Presidente nonché l’Organo di	
	Controllo dell’Ente, sono nominati dalla Assemblea degli associati della	
	Associazione “CIOFS - FP Emilia-Romagna ETS” in sede di adozione della	
	delibera di trasformazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ispettrice	
	della Ispettorica Madonna del Cenacolo - provincia religiosa eretta il	
	08/12/2001, prot. n.164/2001 – secondo le Costituzioni dell’Istituto delle	
	Figlie di Maria Ausiliatrice, art 134 g) e art. 145, sentito il parere della	
	Presidente della FONDAZIONE C.I.O.F.S. - F.P. ETS (C.F. 97044390587)	

[illegible]